

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 400}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LETTIERI, NUCCI, CERVONE

Presentata il 6 luglio 1972

Incompatibilità del mandato parlamentare con cariche negli enti ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante la mole di lavoro legislativo sia stata in questi ultimi anni eccezionale, una legge in particolare ha riscosso vasti e generalizzati consensi in tutta l'opinione pubblica del paese, quella sulle incompatibilità parlamentari del 15 febbraio 1953, n. 60.

L'obiettivo che il legislatore intese perseguire fu quello di esaltare la funzione parlamentare legandola strettamente alla pienezza del mandato politico, liberandola, perciò, dai ricorrenti incarichi cui senatori e deputati erano di frequente destinati. A tal fine furono espressamente previste nell'articolo 2 della predetta legge, le condizioni che determinavano le incompatibilità col mandato parlamentare, precisate nelle cariche e nell'esercizio delle funzioni di « amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo, con prestazioni di carattere permanente in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria direttamente o indirettamente ».

Accanto alla esigenza politicamente e moralmente rilevante di non essere allo stesso tempo « controllori e controllati » si intese confermare anche l'opportunità di tenere lon-

tani da incarichi e responsabilità — che potevano, fra l'altro, comportare la ricerca di benefici personali almeno sul piano politico — i parlamentari la cui funzione tanto delicata e complessa doveva e deve prescindere da posizioni di comodo per essere costantemente indirizzata alla ricerca e alla affermazione del pubblico bene.

Non sono pochi gli episodi e gli esempi, anche recenti, nei quali la tendenza ad acquisire posizioni dominanti in taluni settori per i quali attualmente non viene riconosciuta la incompatibilità parlamentare, ha determinato polemiche, pressioni non sempre legittime e frequentemente poco responsabili comportamenti. Particolarmente gravi questi inconvenienti si sono manifestati per il controllo amministrativo degli enti ospedalieri previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Vi è a questo proposito da rendere talune precisazioni.

La carica di consigliere di amministrazione o di presidente di enti ospedalieri è stata sempre ritenuta, dalla Giunta delle elezioni della Camera, compatibile con la carica di deputato (confrontare le sedute della Giunta: II legislatura, 15 ottobre 1953, 22 ottobre 1953, 4 marzo 1954; III legislatura, 25 settembre 1958, 20 novembre 1958, 27 novembre 1958, 4 dicembre 1958, 26 febbraio 1959; IV

legislatura, 23 gennaio 1964, 5 marzo 1964, 17 marzo 1964, 16 aprile 1964). Nella V legislatura, tuttavia, dopo l'approvazione della legge 12 febbraio 1968, n. 132 sugli «enti ospedalieri e assistenza ospedaliera», che all'articolo 33 esplicitamente prevede un «fondo nazionale ospedaliero» da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità, si sono rafforzati i motivi di dubbio circa la compatibilità delle cariche in enti ospedalieri con il mandato parlamentare; la stessa Giunta rinviò un approfondito esame di tali cariche al momento della emanazione delle norme esecutive della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (seduta del 25 marzo 1969).

Il secondo comma dell'articolo 2 della già ricordata legge n. 60 basterebbe da solo a non far nascere dubbi in proposito; in esso è infatti affermato che i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche in associazioni o enti che gestiscano servizi per conto dello Stato o della pubblica amministrazione ai quali lo Stato contribuisca, in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

Nel caso specifico si è perciò dinanzi a macroscopici e rilevanti motivi di incompatibilità sia per l'esistenza del già ricordato «fondo ospedaliero nazionale» (articolo 33), sia per la funzione pubblica che servizi di tanta delicata importanza comportano con la conseguente necessità di finanziamenti, indirizzi, controllo, vigilanza e sorveglianza cui lo Stato deve, a norma di legge, provvedere (articolo 15), nonché a ragione della liquidazione dell'indennità di funzione per i presidenti e i componenti dei consigli di amministrazione (articolo 9), per la copertura delle spese a carico dei laureati ammessi all'internato, per il 65 per cento a carico dello Stato (articolo 48) e per il finanziamento del piano nazionale ospedaliero (articolo 31); norme queste

tutte previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Vi è altresì da tener presente, a conferma di quanto affermato, che apposito comma dell'articolo 9 della più volte ricordata legge n. 132 espressamente stabilisce la incompatibilità di componente di consigli di amministrazione degli enti ospedalieri con quella di consigliere regionale. Sarebbe a dir poco anacronistico adottare due diversi comportamenti fra i membri dei due rami del Parlamento e i componenti i consigli regionali.

Occorre, infine, osservare che laddove è da tutelarsi la salute dei cittadini, il senso di responsabilità suggerisce di non utilizzare per funzioni tanto importanti quanti sono investiti del mandato politico proprio per evitare che si manifesti la umana debolezza di non essere insensibili ai possibili richiami dei convergenti interessi personali e politici.

Non è poi accettabile l'orientamento di applicare rigidamente e opportunamente la legge sulle incompatibilità parlamentari per funzioni amministrative di non rilevante importanza in enti nei quali comunque intervenga lo Stato ed ignorare situazioni di tanto valore morale e politico.

Sono insostenibili, fra l'altro, le decisioni, fino ad oggi adottate, di accomunare le amministrazioni ospedaliere a quelle degli enti assistenziali: attualmente, infatti, gli ospedali per i rilevanti e complessi compiti, le dotazioni finanziarie, gli obiettivi cui sono chiamati, si trovano in una condizione amministrativa e giuridica profondamente diversa da quella degli enti di assistenza.

Confidiamo perciò, onorevoli colleghi, per le ragioni che sono state illustrate, nella rapida approvazione della presente proposta di legge e ci assiste la fiducia che il paese accompagnerà con il suo convinto consenso le nostre responsabili determinazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le cariche di componente di consiglio di amministrazione, di amministratore straordinario, di sindaco o revisore in enti ospedalieri costituiti a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono incompatibili col mandato parlamentare.

Alle dette cariche si applicano le norme della legge 15 febbraio 1953, n. 60.

ART. 2.

I membri del Parlamento per i quali esista la incompatibilità prevista dall'articolo 1 possono optare fra le cariche ricoperte e il mandato parlamentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, se l'incompatibilità sopravvenga successivamente, entro 30 giorni dalla nomina alle cariche suddette o dalla proclamazione a deputato o senatore.